



**Città di Soverato**  
Calabria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N.34 Consiglio Comunale  
**Adunanza di prima convocazione**

ORIGINALE  
del 16/10/2023  
**Seduta Straordinaria**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SOVERATO, SPADOLA E PIZZONI.**

L'anno duemilaventitre il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala Dott. Bruno Manti del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, in termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa De Francesco Michela, con funzioni verbalizzanti (art. 97 c. 4 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.). Il Sig. Salvatore Riccio, assume la Presidenza e incarica il Segretario di effettuare l'appello del quale risulta:

N	CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele	SI	
3	MATOZZO	Francesco	SI	
4	FAZZARI	Rosaria	SI	
5	ALTAMURA	Giuseppina		SI
6	RICCIO	Salvatore	SI	
7	PRUNESTI'	Daniela	SI	
8	GATTO	Maria Caterina	SI	
9	PEZZANITI	Rosalia		SI
10	RANIERI	Azzurra Rita	SI	
11	PELAGGI	Donatella		SI
12	MARCELLA	Luca	SI	
13	FRANGIPANE	Stefano	SI	

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che, in base al disposto degli artt. 10 del D.P.R. n. 465/1997 e 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

**Visto** l'art. 30, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite Convenzioni, che stabiliscono fini, durata, forme di consultazione degli Enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

**Atteso** che i Sindaci dei Comuni di Soverato, Spadola e Pizzoni hanno raggiunto un'intesa per la stipula di apposita convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale;

**Considerato** che l'esercizio associato e coordinato di funzioni, come nel caso di specie, consente all'Ente economie mantenendo inalterati i parametri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 04.12.1997, che detta il Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 7 della L. 15.05.1997 n. 127, che, all'art. 10 comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, la determinazione degli oneri finanziari, la durata e la possibilità di recesso;

**Richiamato** il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che detta la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;

**Visto**, in particolare, l'art. 2 del citato decreto ministeriale, il quale dispone che:

*“1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti.*

*2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”;*

**Vista** la Circolare del Ministro dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Prot. N. 14449 del 01/12/2020, avente per oggetto “Nuova disciplina delle convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale e Provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 Ottobre 2020;

**Visto** l'allegato schema di convenzione;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 dai Responsabili dei settori interessati;

**Visto** il vigente Regolamento Consiliare;

**Visto** l'art. 42 del D.lgs. 267/2000, ritenuta la competenza del Consiglio comunale ad assumere il presente atto;

Con n. **08 voti** favorevoli; astenuti 02: (Ranieri, Marcella);

Espressi da n. **10** Consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

**1) di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2) di approvare**, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.465/1997 e dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e per i motivi in premessa indicati, la costituzione di una convenzione fra i Comuni di Soverato – capo convenzione, Spadola e Pizzoni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale,

**3) di approvare** lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci legali rappresentanti dei Comuni individuati al precedente punto 2, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;

**4) di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;

**5) di dare atto che:**

- il Comune di Soverato assume il ruolo di ente capofila, in quanto Comune avente la maggiore qualificazione;

- la convenzione di segreteria, successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa alla Prefettura-UTG di Catanzaro - Albo dei segretari comunali e provinciali- Sezione Calabria, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria, ai fini della classificazione della nuova sede di segreteria e assegnazione del segretario individuato dal Sindaco del Comune capo convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020;

**6) Di dichiarare**, con votazione separata di uguale esito di quella precedente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SOVERATO, SPADOLA E PIZZONI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemilventitre il giorno ..... del mese di .....

**TRA**

- il Comune di SOVERATO (CZ), partita IVA 00522040799, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Arch. Daniele Vacca;

- il Comune di SPADOLA (VV), partita IVA ....., legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Cosimo Piromalli;

- il Comune di PIZZONI (VV), partita IVA ....., legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Vincenzo Caruso;

**Premesso che:**

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 prevede espressamente che i comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Albo dei segretari comunali e provinciali;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

- l'art. 10, comma 2, del DPR n. 465/1997, precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

**Richiamato** il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del 30 novembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che detta la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale;

**Considerato** che il Comune di Soverato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Spadola con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge e il Comune di Pizzoni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno stabilito di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa sopra citata al fine di stipulare una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Soverato (Provincia di CZ), Spadola (Provincia di VV) e Pizzoni (Provincia di VV) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi e favorendo le forme organizzative per l'esercizio associato delle funzioni, secondo lo spirito del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

### **Art. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Soverato, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione.

### **Art. 3- DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

La presente convenzione avrà durata di anni uno, con decorrenza dalla data di presa servizio del Segretario titolare e si intenderà rinnovata tacitamente per uguali periodi, qualora uno dei Comuni convenzionati non invii agli altri una preventiva comunicazione della volontà di non procedere al rinnovo. La volontà di non procedere al rinnovo, benché già preceduta dalla predetta comunicazione dovrà essere formalmente adottata con atto deliberativo consiliare prima della scadenza della convenzione medesima. La presente convenzione potrà comunque essere sciolta in qualunque momento con una delle seguenti modalità:

- a) scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
- b) recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare;
- c) recesso unilaterale del Sindaco neo eletto di uno dei Comuni convenzionati manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina del segretario, in caso di elezioni amministrative, non prima del sessantunesimo giorno e non oltre il centoventesimo dall'insediamento dello stesso.

Lo scioglimento avrà effetto dalla data di presa d'atto della Prefettura UTG di Catanzaro.

A seguito dello scioglimento della convenzione si applica la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020.

### **Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, con relativo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e provvedendo al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai vigenti CCNL, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 60% a carico del Comune di Soverato;
- 20% a carico del Comune di Spadola;
- 20% a carico del Comune di Pizzoni;

Le eventuali spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, diritti di rogito e, comunque, ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

A norma dell'art. 10, comma 3, del DPR 4.12.1997 n. 465 e art. 42, comma 2, del CCNL 16/05/2001 al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio in caso si rechi, nella stessa giornata, da un Comune all'altro riuniti in convenzione per l'esercizio delle proprie funzioni, nella misura di un quinto del costo della benzina verde per chilometro, autorizzando lo stesso all'uso del mezzo proprio, e ripartito in parti uguali tra gli Enti interessati.

La retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL 16/05/2001 sarà a carico di ciascun Comune per la quota di monte salari di propria competenza. La valutazione della prestazione professionale in relazione ai risultati raggiunti ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato verrà effettuata da ciascun Comune sulla base della disciplina adottata.

Eventuali ulteriori trattamenti economici accessori, espressamente previsti nei CCNL, tra cui la maggiorazione di indennità di posizione di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL stipulato in data 16 maggio 2001 e all'art. 1 del CCNL accordo n. 2 del 16/12/2003, saranno determinati ed erogati autonomamente da ciascuna amministrazione.

#### **Art. 5 - ORARIO DI LAVORO**

L'orario di servizio viene ripartito in misura proporzionale alla ripartizione degli oneri finanziari, ovvero secondo le seguenti percentuali: 60% a carico del Comune di Soverato; 20 % a carico del Comune di Spadola; 20 % a carico del Comune di Pizzoni.

I Sindaci dei Comuni ed il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/05/2001, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale si provvederà nelle forme di legge.

#### **Art. 6 - NOMINA E REVOCA**

Al Sindaco del Comune di Soverato, capo-convenzione compete, d'intesa con il Sindaco del Comune di Spadola ed il Sindaco del Comune di Pizzoni:

- la nomina e la revoca del Segretario Comunale;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative, autorizzazioni per incarichi, ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e, in generale, l'adozione di provvedimenti che attengono la gestione del rapporto di lavoro del Segretario.

Si osservano le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, 164/2000 e 113/2001 e sm. del C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

**Art. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano d'accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

**Art. 8 - DECORRENZA EFFETTI**

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario assegnato con decreto della Prefettura UTG di Catanzaro - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione della Calabria.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di Soverato \_\_\_\_\_

Il Sindaco di Spadola \_\_\_\_\_

Il Sindaco di Pizzoni \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE f.to Salvatore RICCIO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela DE FRANCESCO \_\_\_\_\_

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <b><u>Parere di Regolarità Tecnica:</u></b> Si esprime parere <b><u>FAVOREVOLE</u></b> in ordine alla regolarità tecnica	D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. <b><u>Parere di Regolarità contabile</u></b> Si esprime parere <b><u>FAVOREVOLE</u></b> in ordine alla regolarità contabile
<b>Il Responsabile di Settore</b> f.to Dott. Bruno Iorfida	<b>Il Responsabile di Settore</b> f.to Dott. Bruno Iorfida
Soverato li 16/10/2023	Soverato li 16/10/2023

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- Che copia della presente deliberazione:

- (x) viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal **17/10/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- (x) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **17/10/2023** dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Michela De Francesco